



REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE MUNICIPALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11/04/2017

Allegato 1 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/09/2021

In vigore dal 30/10/2021

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI

1. Il Comune di Genova si articola in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del [D. Lgs. n. 267/2000](#).
2. L'Amministrazione Comunale riconosce e valorizza i Municipi quali soggetti responsabili della funzione politica relativa al rispettivo territorio, organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione dell'erogazione dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse municipale, nonché di esercizio di ulteriori funzioni delegate dal Comune ai sensi dello Statuto comunale, dei Regolamenti e delle disposizioni di legge.
3. Il Comune di Genova adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento e definisce la propria struttura organizzativa tenendo conto dello stesso. In particolare i Municipi, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico di competenza locale, coordinano la propria azione con il Comune, mediante proposte di obiettivi e programmi da attuare, iniziative e richieste che saranno valutate unitariamente dal Comune stesso nell'ambito delle funzioni di pianificazione, di programmazione generale e regolamentazione dei servizi ai sensi dell'articolo 58, comma 5, dello Statuto.
4. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Genova.
5. I Municipi assicurano e promuovono la più ampia partecipazione dei/delle cittadini/e, singoli/e e associati/e, residenti od operanti nel territorio attraverso specifico atto di indirizzo deliberato da ogni Consiglio municipale e sulla base della sezione sulla partecipazione del presente Regolamento, nonché sulla base di linee di indirizzo approvate dal Consiglio comunale.

Art. 2 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI MUNICIPI

1. Il territorio comunale è ripartito nei seguenti 9 Municipi, i cui confini, risultanti dalle schede di cui all'allegato n. 1, sono fissati in corrispondenza del territorio delle ex Circostrizioni e delle unità urbanistiche in esse ricomprese:

Municipio I° - Genova Centro Est

(Oregina - Lagaccio, Pré - Molo - Maddalena, Castelletto, Portoria)

Municipio II° - Genova Centro Ovest

(Sampierdarena, S. Teodoro)

Municipio III° - Genova Bassa Val Bisagno

(S. Fruttuoso, Marassi - Quezzi)

Municipio IV° - Genova Media Val Bisagno

(Staglieno, Molassana, Struppa)

Municipio V° - Genova Valpolcevera

(Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo)

Municipio VI° - Genova Medio Ponente

(Sestri, Cornigliano)

Municipio VII° - Genova Ponente

(Voltri, Prà, Pegli)

Municipio VIII° - Genova Medio Levante

(Foce, S. Francesco d' Albaro, S. Martino)

Municipio IX° - Genova Levante

(Valle Sturla, Sturla - Quarto, Nervi - Quinto - S. Ilario)

2. I Municipi stabiliscono con delibera di Consiglio il proprio stemma, nel quale, oltre a quello del Comune di Genova, possono essere rappresentati gli stemmi storici preesistenti alla costituzione della Grande Genova.

3. Revisioni della delimitazione territoriale dei Municipi sono deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati/e, su iniziativa e previa consultazione dei Consigli municipali interessati.

Art. 3

CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

1. Ai sensi dell'art 60, comma 6 dello Statuto, è istituita la Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo/a delegato/a, almeno ogni tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza l'Assessore delegato/a dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo/a, assume la presidenza della seduta il Presidente del Municipio più anziano d'età.

3. Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati/e dal Sindaco, oltre ad Assessori, Consiglieri/e comunali e municipali, Commissari delle Commissioni consiliari comunali, funzionari/e comunali ed esperti/e.

4. Modalità e termini di convocazione sono disciplinati dal successivo art. 52 del presente Regolamento.

Art. 4

AUTONOMIA REGOLAMENTARE E FUNZIONALE DEI MUNICIPI

1. I Municipi disciplinano, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, il funzionamento degli organi municipali.

2. Il Regolamento municipale, in particolare, stabilisce i termini per l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte ed iniziative dei/delle singoli/e Consiglieri/e e definisce le garanzie a tutela delle opposizioni.

3. I Municipi definiscono altresì in sede regolamentare le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrative, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 5, del presente regolamento.

Art. 5

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

1. Il sistema istituzionale del Comune individua due livelli di governo e di competenze che, unitariamente, concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico, ai

sensi dell'articolo 58, comma 5, dello Statuto.

2. Tale modello di concertazione e coordinamento impegna sia il livello centrale, con compiti di pianificazione, di indirizzo e controllo, nonché di programmazione generale e regolamentazione dei servizi, e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità è necessario mantenere indivisi, sia il livello territoriale, orientato principalmente alla gestione dell'erogazione dei servizi di interesse locale.

3. Le funzioni delegate ai Municipi sono articolate di norma per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure di Ente, sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi stessi.

4. La Giunta comunale, per garantire sul territorio cittadino criteri gestionali omogenei, nonché livelli uniformi di prestazioni e servizi, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa tramite direttive, indirizzi e controllo.

5. ABROGATO

Art. 6

DIFFIDA AD ADEMPIERE E POTERI SOSTITUTIVI

1. In caso di mancato assolvimento dei compiti propri, attribuiti o delegati, da parte del Consiglio municipale, si applicano le previsioni di cui all'art. 62, commi 7 lettera b), 9, 10 e 11 dello Statuto.

2. In ipotesi di mancata adozione da parte degli altri organi del Municipio di atti obbligatori o necessari, il Sindaco assegna al competente organo municipale un termine perentorio per provvedere e ne dà comunicazione al Consiglio municipale. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio municipale adotta gli atti consequenziali; in caso di inerzia da parte del Consiglio si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 7, lettera b) dello Statuto.

TITOLO II ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Art. 7

ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Sono organi del Municipio:

- a) Il Consiglio;
- b) Il/la Presidente;
- c) La Giunta.

CAPO I

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

SEZIONE I

FUNZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA

Art. 8

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo nelle materie di competenza del Municipio.
2. Promuove la partecipazione dei/delle cittadini/e e delle loro associazioni alle attività dei Municipi, come previsto dai regolamenti, contenenti le modalità specifiche degli istituti di partecipazione.
3. Riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali dei quartieri.

4. ABROGATO

5. Le competenze del Consiglio del Municipio sono definite dall'art. 68 dello Statuto e dalle previsioni del presente Regolamento.
6. Il Consiglio del Municipio è eletto secondo il sistema previsto dall'art. 61 ter dello Statuto e disciplinato dalla sezione elettorale del presente Regolamento.

Art. 9

PROPOSTE

1. I Consigli municipali, al fine di assicurare la rappresentanza delle esigenze della collettività locale, possono, con propria deliberazione, formulare proposte di provvedimenti in materia di competenza della Giunta e del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, lettera f) dello Statuto.
2. Tali proposte devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro adozione agli Assessori comunali competenti che, entro trenta giorni comunicano al Consiglio proponente e, per conoscenza, all'Assessore competente in materia di Decentramento, le proprie determinazioni al riguardo, proponendo, nel termine e con le forme e modalità previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo, alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze, l'adozione del provvedimento pertinente ovvero specificando i motivi di contrarietà.

Art. 10

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. I Consigli municipali possono rivolgere, con proprio atto assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta, interrogazioni ed interpellanze al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se un'informazione sia esatta, se e quali provvedimenti l'Amministrazione Comunale abbia adottato o intenda adottare in ordine ad un determinato oggetto.
2. Alle interrogazioni ed alle interpellanze deve essere fornita risposta scritta entro trenta giorni da parte degli Assessori comunali competenti per materia.

Art. 11

NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio municipale con apposito atto generale definisce:

a) i criteri per le nomine e le designazioni di competenza municipale, laddove già non previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Nei casi in cui debba essere rappresentata la minoranza consiliare, si adotta il sistema della votazione separata, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto.

b) le modalità per una adeguata pubblicità degli incarichi da assegnare, al fine di garantire un effettivo controllo da parte della comunità cittadina e consentire la presentazione di candidatura da parte di qualunque soggetto interessato.

Art. 12

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è composto dal/dalla Presidente e da un numero di componenti uguale a quello previsto per i Comuni di pari abitanti, ai sensi di legge e secondo quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto.

2. ABROGATO

3. Il Consiglio del Municipio è eletto contestualmente al Presidente del Municipio e al Consiglio comunale e dura in carica quanto quest'ultimo, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 62, commi 7, 8 e 8 bis, dello Statuto.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi motivo comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli municipali che, peraltro, continuano ad esercitare le loro funzioni, anche quelle delegate, sino al loro rinnovo.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, i Consigli municipali possono adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 13

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Si applicano in materia le previsioni di cui all'art. 62, commi 7 e ss. dello Statuto comunale.

Art. 14

ELEZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI SCIOLTI O CESSATI ANTICIPATAMENTE E LORO SCADENZA

1. Nelle ipotesi di scioglimento di cui all'articolo precedente, il Consiglio del Municipio viene rinnovato, qualora manchi almeno un anno alla fine del mandato ordinario, possibilmente in abbinamento con la prima consultazione elettorale prevista per il territorio municipale interessato o con l'eventuale consultazione referendaria cittadina. Il Consiglio municipale così eletto scade contestualmente al Consiglio Comunale.

2. Qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio, ai sensi dell'articolo 62, commi 7, 8 e 8 bis dello Statuto, si verifichi a meno di 12 mesi dalla scadenza del mandato elettorale, non si procede alla rielezione del Consiglio stesso. In tal caso il Sindaco nomina un Commissario che provvede ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, ai sensi della normativa vigente e di competenza del Municipio, fino alle successive elezioni comunali.

CAPO II
PROCEDURA ELETTORALE

ART. 14 BIS
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Il Presidente del Municipio è eletto a suffragio universale e diretto, in un unico turno, contestualmente all'elezione del Consiglio municipale, ai sensi dell'articolo 61 bis dello Statuto.
2. Ciascun candidato alla carica di Presidente del Municipio, all'atto della presentazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio municipale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del Presidente del Municipio è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio municipale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente del Municipio, scritti entro un apposito rettangolo, a fianco ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
4. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del Municipio e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente del Municipio, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
5. E' proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, da intendersi quale sommatoria dei voti conseguiti come candidato alla carica di Presidente, nonché dei voti riportati dalla lista o gruppo di liste allo stesso collegate qualora l'elettore non abbia esercitato il voto disgiunto. In tale ultimo caso, rileva il voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente, mentre quello assegnato alla lista o gruppo di liste rileva ai soli fini della determinazione dei voti conseguiti dalle stesse.
6. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.
7. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente in più di un Municipio.

Art. 15
ELEZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. Il Consiglio del Municipio è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Presidente del Municipio e del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 61 ter dello Statuto, salvo i casi di scioglimento e rinnovo anticipati.
2. Le liste per l'elezione del Consiglio municipale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
3. Per quanto riguarda la parità di genere relativa alla composizione delle liste per l'elezione del Consiglio municipale, si applica quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

4. Con la lista di candidati al Consiglio municipale deve essere anche presentato nome e cognome del candidato alla carica di Presidente del Municipio e il programma amministrativo da pubblicare all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

5. La scheda per l'elezione del Consiglio del Municipio è quella stessa utilizzata per l'elezione del Presidente del Municipio. Si applica quanto previsto dall'articolo 14 bis, commi 3 e 4.

6. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 16

PREMIO DI MAGGIORANZA - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1 ABROGATO

1 bis. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente del Municipio.

1 ter. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Municipio.

1 quater. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere municipale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

1 quinquies. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

2 ABROGATO

3 ABROGATO

4 ABROGATO

5 ABROGATO

6 ABROGATO

7 ABROGATO

8 ABROGATO

9. Per la ripartizione dei seggi tra liste e raggruppamenti di liste si applica il metodo dei quozienti e maggiori resti, ai sensi dell'articolo 61 ter, commi 12 e 13 dello Statuto.

9 bis. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Presidente del Municipio che ha riportato il maggior numero di voti, ma che non abbia già conseguito almeno il sessanta per cento (60%) dei seggi, è attribuito il sessanta per cento (60%) dei seggi del Consiglio, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento (50%) dei voti validi. I restanti seggi vengono

assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 9.

10 ABROGATO

10 bis. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i due candidati alla carica di Presidente del Municipio che hanno conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, purchè la lista o gruppo di liste ad essi collegati abbia ottenuto almeno un seggio. I seggi ad essi spettanti sono detratti dai seggi attribuiti alla lista o al gruppo di liste ad essi collegati.

11 ABROGATO

12 ABROGATO

13 ABROGATO

Art. 17

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Sono elettori/elettrici del Municipio gli/le iscritti/e nelle liste delle sezioni elettorali comprese nel proprio territorio e gli/le elettori/elettrici o cittadini/e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio del Municipio, che ne abbiano fatto richiesta, alle condizioni stabilite dal [D. Lgs. 12.4.1996, n. 197](#) e successive modificazioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere/a municipale gli/le iscritti/e nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, nonchè gli/le elettori/elettrici o i/le cittadini/e di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, alle condizioni stabilite dal [D. Lgs. 12.4.1996, n. 197](#) e successive modificazioni.

Art. 18

PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE

1. Ogni lista che partecipi alla elezione di un Consiglio municipale deve essere sottoscritta da tanti elettori/elettrici di quel Municipio quanti/e ne occorrono per presentare una lista di candidati/e per l'elezione di un Consiglio Comunale, appartenente alla medesima classe demografica del Municipio.

2. Sono esonerate dalla sottoscrizione le liste dei candidati al Consiglio municipale presentate dai partiti e movimenti politici che presentano liste di candidati al Consiglio Comunale nella stessa tornata elettorale o che - svolgendosi l'elezione del Consiglio municipale separatamente - abbiano propri/proprie rappresentanti nel Consiglio Comunale in carica.

3. I/le sottoscrittori/sottoscrittrici devono essere elettori/elettrici del Consiglio municipale secondo quanto previsto dall'art. 17, primo comma, e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, l'indicazione del Municipio per il quale la lista viene presentata, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i/le candidati/e; nome, cognome, luogo e data di nascita e domicilio dei/delle delegati/e di lista, i quali/le quali possono assistere al sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista o al raggruppamento, hanno facoltà di nominare i/le rappresentanti di lista presso i seggi elettorali ed effettuare la dichiarazione di collegamento di liste concorrenti e sottoscriverne il programma; il nome, cognome, data e luogo di nascita e di residenza dei/delle sottoscrittori/sottoscrittrici stessi/stesse; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della [legge 21.3.90, n. 53](#) e successive modificazioni.

4. Ad ogni lista devono essere allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, comprovanti il diritto di voto dei/delle sottoscrittori/sottoscrittrici nel Municipio, ovvero ricevuta di richiesta del loro rilascio presentata almeno 24 ore prima della scadenza del termine di presentazione della lista all'ufficio elettorale del Comune;
- b) le dichiarazioni di accettazione della candidatura al Consiglio municipale, con firma autenticata dai soggetti previsti nel precedente terzo comma;
- c) i certificati attestanti che i/le candidati/e al Consiglio municipale sono elettori/elettrici in un Comune qualsiasi della Repubblica Italiana o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- d) il contrassegno di lista con la sua descrizione in triplice esemplare;
- e) il programma sottoscritto dai/dalle delegati/e di lista per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- f) l'eventuale dichiarazione di collegamento delle liste, sottoscritta dai/dalle delegati/e di tutte le liste, con firme autenticate;
- g) il bilancio preventivo delle spese di propaganda elettorale che la lista o i/le singoli/e candidati/e si impegnano a non oltrepassare, sottoscritto dai/dalle delegati/e di lista.

5. Le liste che intendono collegarsi per costituire unico gruppo ai fini dell'art. 16 presentano un unico programma, un/una unico/a candidato/a alla carica di Presidente e la conseguente dichiarazione di collegamento delle liste. Le liste ed il programma unitario sono sottoscritti dai/dalle delegati/e delle liste che intendono collegarsi, con firme autenticate delle dichiarazioni di collegamento; tale programma tiene luogo di quello previsto per ciascuna lista dal precedente quarto comma lettera e).

6. Il/la candidato/a alla carica di Presidente del Municipio, all'atto della presentazione delle liste, deve dichiarare in quale delle liste a lui/lei collegate si intenderà eletto/a, in caso di sua elezione.

7. La lista va presentata, completa degli allegati, nei termini previsti per l'elezione del Consiglio Comunale o, in caso di elezione disgiunta, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione, al Segretario comunale ai sensi dell'art. 32 u.c. del [D.P.R. 16.5.1960, n. 570](#), il quale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati.

Art. 19 **LISTE DEI CANDIDATI**

ABROGATO

Art. 20 **VERIFICA DI REGOLARITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLE LISTE**

1. La Commissione elettorale circondariale verifica la regolarità della presentazione delle liste quanto ai termini ed alle altre formalità di cui agli artt. 17 e 18.

Art. 21 **SCHEDE ELETTORALE**

1. Per le elezioni dei Presidenti di Municipio e dei Consigli municipali è predisposta apposita scheda.
2. Per l'ordine delle liste nella scheda si procede a sorteggio.
3. Le liste collegate, ai fini di tale sorteggio, sono considerate un'unica lista.
4. Un secondo sorteggio definisce l'ordine successivo in ogni gruppo di liste collegate.

5. Il collegamento fra le liste deve essere evidenziato nella scheda in modo inequivocabile, così come il/la candidato/a alla carica di Presidente comune alle liste che costituiscono il raggruppamento.

6. Accanto ad ogni lista deve essere previsto lo spazio per l'espressione del voto di preferenza ai/alle Consiglieri/e.

Art. 22 SEGGI ELETTORALI

1. Sia nel caso di elezioni generali, sia di elezioni parziali, i seggi elettorali per Consigli municipali sono quelli che si istituiscono per l'elezione del Consiglio comunale.

2. Ai/alle Presidenti dei seggi elettorali vengono fornite le liste elettorali di sezione, il materiale necessario e specifiche istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 23 VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA

1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente del Municipio e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente del Municipio, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

1 bis Il voto di lista ai/alle Consiglieri/e municipali viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.

2. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata.

3. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 24 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE DEL MUNICIPIO

1. L'Ufficio elettorale centrale del Municipio è presieduto da Magistrato nominato dal Presidente del Tribunale, che individua un suo sostituto, ed è costituito da sei dipendenti comunali, di cui uno/una esercita le funzioni di Segretario/a. La nomina dei dipendenti comunali viene effettuata con atto dirigenziale.

2. L'Ufficio elettorale centrale del Municipio provvede, con la procedura prevista, per quanto applicabile, dall'art.72 del [D.P.R.16.5.1960, n.570](#) e successive modificazioni, del [D.P.R. 28.4. 1993, n.132](#) e dall'art. 73 del [D.Lgs. 18.8.2000 n. 267](#), alla proclamazione degli/delle eletti/e. Il Sindaco comunica l'elezione del Presidente del Municipio e dei/delle Consiglieri/e municipali.

3. I/le delegati/e di ciascuna lista di candidati/e possono designare presso l'Ufficio centrale del Municipio due rappresentanti della rispettiva lista. Detti/e rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale conclude i suoi compiti entro dieci giorni dalla data delle elezioni. Delle operazioni compiute dall'Ufficio viene redatto apposito verbale in duplice esemplare. Un esemplare del verbale viene subito rimesso al Prefetto. L'altro esemplare del verbale, insieme con i verbali di tutte le sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi, viene conservato in Comune.

Art. 25

PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO E DEI CONSIGLIERI/E MUNICIPALI

1. Ai sensi dell'articolo 61 bis, comma 6, dello Statuto è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, da intendersi quale sommatoria dei voti conseguiti come candidato alla carica di Presidente, nonchè dei voti riportati dalla lista o gruppo di liste allo stesso collegate qualora l'elettore non abbia esercitato il voto disgiunto.
2. In tale ultimo caso, rileva il voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente, mentre quello assegnato alla lista o gruppo di liste rileva ai soli fini della determinazione dei voti conseguiti dalle stesse.
3. In caso di parità di voti viene eletto Presidente del Municipio il più anziano di età.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente del Municipio.
- 4 bis. Sono eletti Consiglieri/e municipali i/le candidati/e di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali, composte dalla somma dei voti di lista con i voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 61 ter, comma 10, dello Statuto.
- 4 ter. In caso di parità delle cifre individuali, sono eletti/e i/le candidati/e che precedono nell'ordine di lista. È Consigliere/a Anziano/a l'eletto/a che ha conseguito la più alta cifra individuale e, in caso di parità, il/la più anziano/a di età.

Art. 25 bis

PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Presidente del Municipio neo eletto convoca la prima riunione del Consiglio del Municipio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e; la seduta deve essere tenuta entro i successivi dieci giorni, ai sensi dell'articolo 69, comma 1 ter, dello Statuto.

Art. 26

NORMA DI RINVIO

1. ABROGATO

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, particolarmente in ordine a sistema elettorale, elettorato attivo e passivo, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e surrogazione dei/delle Consiglieri/e municipali, si applicano le vigenti norme di legge in tema di elezioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili, nonché le previsioni dello Statuto.

CAPO III

CONSIGLIERI/E E COMMISSIONI MUNICIPALI

Art. 27

I/LE CONSIGLIERI/E MUNICIPALI

1. I/le Consiglieri/e municipali rappresentano l'intera comunità municipale senza vincolo di mandato.
2. I/le Consiglieri/e municipali esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio del Municipio, nei termini definiti dal Regolamento di ciascun Municipio; possono presentare interrogazioni ed interpellanze al/alla Presidente, nonché mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su questioni di interesse del Municipio; hanno accesso a tutti i documenti amministrativi del Municipio; hanno diritto ad ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie ed informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.
3. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, decadenza previste dalla legge o dallo Statuto per i/le Consiglieri/e circoscrizionali si applicano anche ai/alle Consiglieri/e municipali.
4. Nessuno può presentarsi come candidato/a a Consigliere/a municipale in più di due Municipi.
5. I/le candidati/e a Consigliere/a municipale possono presentare le loro candidature a Consigliere/a comunale.
6. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità per il/la candidato/a alla carica di Presidente del Municipio sono disciplinate all'art. 47 del presente Regolamento.
7. È causa di incompatibilità anche l'elezione in Consiglio Comunale, in altro Consiglio municipale e la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio.
8. Si applicano ai/alle Consiglieri/e municipali le disposizioni per la pubblicità delle condizioni reddituali e patrimoniali e delle spese elettorali previste per i/le Consiglieri/e comunali.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in tema di Consiglieri/e comunali, in quanto compatibili.

Art. 28

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE/A

1. I/le Consiglieri/e municipali decadono dalla carica o per una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o per assenza a cinque sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
2. La decadenza viene accertata dal Consiglio municipale su proposta del/della Presidente, che dispone, nel termine di dieci giorni dall'accertamento, la contestazione dell'assenza mediante notifica all'interessato/a, il/la quale entro i successivi quindici giorni può presentare le proprie controdeduzioni scritte.
3. Espletata tale procedura, il Consiglio del Municipio delibera in merito, con votazione segreta, nei termini indicati dallo Statuto, con la stessa maggioranza prevista per la dichiarazione di decadenza dei/delle Consiglieri/e comunali.
4. Al/alla Consigliere/a dichiarato/a decaduto/a dalla carica subentra il/la primo/a dei/delle non eletti/e nella sua stessa lista

Art. 29

DIMISSIONI, SURROGA E SUPPLENZA DEI/DELLE CONSIGLIERI/E MUNICIPALI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere/a municipale, presentate al rispettivo Consiglio, devono essere

assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei/delle Consiglieri/e dimissionari/dimissionarie, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito, ai sensi di legge, al/alla candidato/a che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo/a eletto/a, previo accertamento della insussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità legislativamente previste.

3. Nel caso di sospensione di un/una Consigliere/a disposta ai sensi di legge, il Consiglio municipale, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere/a al/alla candidato/a della stessa lista che ha riportato, dopo gli/le eletti/e, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dei precedenti commi.

Art. 30

GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI

1. In corrispondenza di ciascuna lista elettorale, purché abbia avuto almeno un/una candidato/a eletto/a, si costituisce un gruppo consiliare, del quale fanno parte tutti/e i/le Consiglieri/e eletti/e nella medesima lista.

2. Ogni gruppo regolarmente costituito, esprime, nel termine massimo di dieci giorni, un/una Capogruppo che lo rappresenta in ogni sede ed attività consiliare. In mancanza è considerato/a tale il/la Consigliere/a che ha ottenuto la più alta cifra individuale, composta dalla sommatoria del voto di lista più il voto di preferenza.

3. In ordine al Gruppo misto, il nominativo del/della Capogruppo deve essere concordato tra i/le componenti ogniqualvolta un/una nuovo/a Consigliere/a vi entri a far parte. In mancanza di accordo si applica il principio di cui al comma 2.

4. I/le Consiglieri/e che intendano dissociarsi da un gruppo, ne danno formale comunicazione al/alla Presidente del Municipio. Essi/e possono costituire un nuovo gruppo, purché formato da almeno due componenti, confluire in un altro gruppo già costituito ovvero nel gruppo misto, unico per tutto il Consiglio.

4 bis. Il gruppo consiliare, formatosi ad esito delle consultazioni elettorali che hanno determinato l'elezione di candidati della lista di riferimento, si considera costituito anche se temporaneamente privo dei propri componenti.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni in tema di gruppi consiliari comunali, in quanto compatibili.

Art. 31

SEGRETERIA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Le funzioni di segreteria dei Gruppi consiliari sono assicurate dal personale assegnato al Municipio a supporto dell'attività del Consiglio municipale.

2. ABROGATO

Art. 32

CONFERENZA DEI/DELLE CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei/delle Capigruppo è costituita ai sensi dell'art. 65 comma 1 dello Statuto.

2. La Conferenza dei/delle Capigruppo stabilisce, d'intesa con il/la Direttore della Direzione municipale, le modalità di funzionamento della segreteria e di utilizzo della strumentazione disponibile al solo scopo di

meglio consentire ai gruppi ed ai/alle singoli/e componenti dei medesimi, lo svolgimento dell'attività istituzionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La stessa Conferenza dei/delle Capigruppo definisce, d'intesa con il/la Direttore della Direzione municipale, le modalità di utilizzo dei locali del Municipio per riunioni dei singoli gruppi o per altre attività dei medesimi.

3. Ulteriori funzioni della Conferenza dei/delle Capigruppo sono definite dal Regolamento del Municipio. In attesa od in assenza delle previsioni regolamentari municipali, si applica la normativa relativa alla Conferenza dei/delle Capigruppo del Consiglio comunale, in quanto compatibile.

Art. 33

COMMISSIONI CONSILIARI MUNICIPALI PERMANENTI

1. Il Consiglio del Municipio costituisce le seguenti Commissioni permanenti che svolgono, mediante studi, esami e proposte, il preventivo esame di tutte le proposte deliberative d'indirizzo di competenza del Consiglio municipale:

Prima Commissione: - Affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento e delle Pari Opportunità e Politiche femminili -

Seconda Commissione: - Bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale –

Terza Commissione: - Servizi alla Persona, Servizi Civici, Cultura, Sport e Tempo libero, Associazionismo e Cittadinanza Attiva, Gestione patrimonio ad uso associativo.

2. Le Commissioni permanenti durano in carica fino allo scioglimento, a qualsiasi motivo dovuto, del Consiglio municipale.

Art. 34

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MUNICIPALI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti di cui all'articolo precedente sono costituite con deliberazione del Consiglio del Municipio entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, in modo che vi siano rappresentati tutti i gruppi consiliari.
2. Ogni Gruppo consiliare, incluso il Gruppo misto, ha diritto ad avere un proprio rappresentante all'interno di ciascuna Commissione.
3. Ciascun/a Consigliere/a ha diritto di far parte di una sola Commissione, ad eccezione dei/delle Consiglieri/e dei Gruppi consiliari con meno di tre componenti che possono partecipare a più Commissioni per garantire il principio di rappresentanza di cui al comma 2.
4. In conseguenza di ciò, i Gruppi consiliari con tre o con meno di tre componenti indicheranno un unico rappresentante per ciascuna Commissione ed i Gruppi consiliari con più di tre componenti indicheranno i propri rappresentanti all'interno delle Commissioni, in modo tale che il Gruppo sia rappresentato in ogni Commissione e che ciascun/a Consigliere/a che lo desidera possa far parte di una singola Commissione consiliare. Al/alla rappresentante di ogni gruppo sono attribuiti tanti voti quanti sono i/le Consiglieri/e del gruppo stesso.
5. In sede di Consiglio municipale viene definita la composizione di ciascuna Commissione.
6. In caso di assenza di un/una componente, lo/la stesso/a può delegare, con atto scritto, un altro/un'altra Consigliere/a del gruppo a rappresentarlo/a in Commissione. Trovano applicazione nei confronti dei/delle Consiglieri/e delegati/e le norme sullo *status* giuridico ed economico dei/delle Consiglieri/e municipali.
7. Ogni Consigliere/a può partecipare a sedute di Commissioni alle quali non appartiene senza diritto di voto e senza oneri per il Comune.
8. I gruppi consiliari sino a tre componenti possono indicare un/una proprio/a rappresentante esterno/a al Consiglio municipale nelle Commissioni, che acquisisce la qualifica di membro ad ogni effetto, senza oneri per il Comune.
9. L'eventuale avvicendamento tra i/le rappresentanti dello stesso gruppo consiliare nelle Commissioni municipali permanenti è disposto con atto del/della Presidente del Municipio, su conforme richiesta dei/delle Consiglieri/e interessati/e ed è successivamente comunicato al Consiglio.
10. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo casi in cui all'ordine del giorno figurino argomenti che rivestano carattere di riservatezza e che riguardino questioni concernenti persone. I/le cittadini/e, con le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento del Municipio, hanno diritto di parola. Ciascun Municipio cura l'informazione ai/alle cittadini/e sulle materie all'ordine del giorno delle Commissioni.
11. Il/la Presidente del Municipio o, in caso di assenza od impedimento, uno dei Vicepresidenti del Consiglio del Municipio, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti nell'elezione alla carica, convoca per la seduta di insediamento le Commissioni permanenti, nella quale i/le componenti eleggono nel proprio seno il/la Presidente della Commissione e il/la Vicepresidente. I/Le Presidenti delle Commissioni ne presiedono i lavori e sono convocati/e con cadenza almeno bimestrale dall'Ufficio di Presidenza per la programmazione

ed il coordinamento delle sedute.

12. Ai sensi dello Statuto, la presidenza della Prima Commissione consiliare permanente, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ad un/una rappresentante dell'opposizione, designato/a dalla minoranza con voto separato.

13. In caso di assenza od impedimento del/della Presidente, le Commissioni sono convocate e/o presiedute dal/dalla Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo/a, dal/dalla Consigliere/a membro di Commissione che, tra i presenti, abbia conseguito la maggiore cifra elettorale individuale.

14. Alle Commissioni è demandato il preventivo esame di tutte le proposte deliberative d'indirizzo di competenza del Consiglio municipale, salvo i casi di motivata urgenza segnalati dal/dalla Presidente del Municipio e riconosciuti dal/dalla Presidente di Commissione. Il Regolamento del Municipio definisce le modalità di assegnazione delle proposte alla/alle competente/i Commissione/i, nonché le procedure da seguire nel caso in cui la Commissione non si esprima entro un termine predefinito.

15. Può essere richiesta la presenza alle sedute di dirigenti e funzionari comunali, al fine di acquisire conoscenze ed elementi utili per l'esame delle pratiche.

16. Le Commissioni possono svolgere sopralluoghi; possono effettuare audizioni di rappresentanti di Enti pubblici, di amministratori e dirigenti di aziende ed Enti dipendenti dal Comune e di organismi pubblici e privati, ove funzionali alla trattazione delle materie di competenza.

17. Il Regolamento adottato da ciascun Municipio, disciplina i criteri di validità, le modalità di voto, l'attività ed il funzionamento delle Commissioni, anche al fine di consentire la massima partecipazione dei/delle Consiglieri/e, nel rispetto delle previsioni statutarie e di quelle del presente Regolamento, nonché compatibilmente con le risorse economiche assegnate. Il Regolamento di ciascun Municipio può altresì definire le modalità di delega alle Commissioni permanenti dell'emissione dei pareri di competenza del Consiglio municipale.

17 bis. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti comunali, in quanto compatibili.

Art. 35

I/LE PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. I/Le Presidenti delle Commissioni permanenti:

- a) convocano e coordinano, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, le rispettive Commissioni, secondo le modalità previste dalla normativa ed assicurano il regolare svolgimento dei lavori;
- b) curano i rapporti con il Consiglio del Municipio, riferendo sui lavori della Commissione;
- c) presentano al Consiglio del Municipio le proposte elaborate dalla Commissione;
- d) garantiscono il rispetto delle norme sulle Commissioni permanenti ed in particolare curano l'applicazione del presente Regolamento e dei Regolamenti municipali circa il funzionamento delle Commissioni.

Art. 36

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti sono assicurate dal personale assegnato al Municipio a supporto dell'attività del Consiglio municipale.
2. I verbali delle discussioni sono redatti in forma sintetica e sono sottoscritti dal/dalla Presidente della Commissione e dal/dalla Segretario/a della stessa. Si dà atto in essi delle posizioni espresse dai gruppi consiliari, riportando le motivazioni addotte.

Art. 37

COMMISSIONI DI PARTECIPAZIONE, COMMISSIONI SPECIALI DI CONTROLLO, DI INDAGINE E DI INCHIESTA E GRUPPI DI LAVORO TEMPORANEI

1. I Consigli dei Municipi, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, lettera f) dello Statuto, valorizzano la partecipazione dei/delle cittadini/e e dell'associazionismo attraverso proprie delibere di indirizzo, adottate in base alla sezione sulla partecipazione del presente Regolamento, ai regolamenti municipali sulla partecipazione ed alle caratteristiche sociali e urbane del territorio.
2. Attraverso il proprio Regolamento, ogni Consiglio municipale stabilisce le modalità di partecipazione, di funzionamento, i termini di durata e di rapporto tra i lavori delle Commissioni di partecipazione ed il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio municipale può istituire anche Commissioni speciali a fini di controllo, di indagine e di inchiesta. Possono essere istituiti altresì gruppi di lavoro temporanei relativamente a problemi di carattere contingente.
4. Attraverso il proprio Regolamento, ogni Consiglio municipale definisce le modalità di composizione, di funzionamento, i termini di durata e di rapporto tra i lavori delle Commissioni speciali o dei gruppi di lavoro temporanei ed il Consiglio stesso.
5. Il/la Presidente delle Commissioni speciali a fini di controllo, di indagine e di inchiesta è un/una Consigliere/a designato/a dalla minoranza con voto separato.
6. Il/la Presidente della Commissione speciale di controllo, di indagine o di inchiesta o del gruppo di lavoro temporaneo sottopone gli esiti dell'attività svolta al Consiglio del Municipio, che li esamina in una propria seduta entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione o del gruppo di lavoro temporaneo.
7. Ai/alle Presidenti ed ai/alle componenti delle Commissioni di partecipazione, delle Commissioni speciali e dei gruppi di lavoro temporanei, anche se Consiglieri/e municipali, non compete, per le riunioni delle stesse, alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

Art. 38

CONSULTA DELLE ELETTE E CONSIGLIERA MUNICIPALE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE FEMMINILI

1. Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Regolamento del Municipio prevede l'istituzione della Consulta delle Elette per le pari opportunità e per le politiche femminili e della figura della Consigliera per le Pari Opportunità e le Politiche femminili, che viene nominata dal Consiglio municipale tra le Consigliere elette e che partecipa di diritto alla

Commissione consiliare comunale permanente per le Pari Opportunità e le Politiche femminili, come stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale che ne definisce modalità di composizione e funzioni.

2. Lo stesso Regolamento municipale definisce modalità di composizione e funzioni della predetta Consulta; la partecipazione, anche da parte di Consiglieri/e municipali, avviene senza oneri per il Comune.

CAPO IV FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Art. 39

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio del Municipio è convocato dal/dalla Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, sentiti i/le Capigruppo secondo le modalità definite dal Regolamento del Municipio, salvo i casi di urgenza o di particolare gravità. In caso di assenza o impedimento del/della Presidente, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti del Consiglio del Municipio, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti nell'elezione alla carica.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, recapitato al domicilio eletto dai/dalle Consiglieri/e nel Comune di Genova, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno, può essere recapitato ai/alle Consiglieri/e o comunque portato a loro conoscenza ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. Nello stesso termine e in caso d'urgenza può essere integrato l'ordine del giorno.

La documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza o alle integrazioni deve essere depositata contestualmente alla diramazione dell'avviso.

3. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la segreteria del Municipio almeno quarantotto ore prima della seduta, fatto salvo quanto previsto al comma 2 in tema di convocazioni d'urgenza.

4. L'ordine del giorno è altresì trasmesso a tutti gli Assessori.

Art. 40

SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio municipale è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti del Consiglio, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti nell'elezione alla carica; in ipotesi di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, la presidenza spetta al/alla Consigliere/a anziano/a tra i/le presenti.

2. Il Consiglio, di norma, si riunisce almeno una volta al mese.

3. Il/la Presidente è, altresì, tenuto/a a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, quando lo richiedano almeno un quinto dei/delle Consiglieri/e ovvero cinquecento elettori/elettrici del Municipio.

4. Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio municipale.

5. Il Consiglio del Municipio può richiedere che il Sindaco o suo/a delegato/a partecipi alla seduta. In tal caso il Presidente del Municipio concorda con il Sindaco la data di convocazione.

6. Il Consiglio del Municipio in prima convocazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei/delle Consiglieri/e assegnati/e. Se non viene raggiunto il *quorum* necessario per rendere valida l'adunanza, si terrà una seconda seduta che avrà luogo in altro giorno, dandone avviso ai/alle Consiglieri/e assenti; per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno otto Consiglieri/e.

7. Alle sedute dei Consigli municipali deve essere fornita adeguata pubblicità, secondo le modalità definite dai Regolamenti municipali.

8. I Consigli municipali si riuniscono di norma nelle sedi municipali.

9. Le sedute sono pubbliche; allorché si debba trattare di questioni inerenti a persone, si svolgono in forma privata.

10. In ordine allo svolgimento delle sedute, per quanto non previsto dal presente regolamento, ogni Consiglio municipale può dotarsi di una propria regolamentazione interna, in mancanza della quale si applicano le norme del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

11. Il Sindaco e gli Assessori comunali o loro delegati/e ed esperti/e nelle questioni trattate possono intervenire e prendere la parola sugli argomenti trattati, senza diritto di voto.

Art. 41

SEGRETARIO/A DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Assolve le funzioni di Segretario/a del Consiglio del Municipio il/la Direttore del Municipio, o altro dipendente dallo stesso individuato.

2. Il processo verbale delle sedute del Consiglio municipale è redatto e firmato dal/dalla Segretario/a e dal/dalla Presidente della seduta.

3. Il verbale di ogni seduta deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio del Municipio almeno quarantotto ore prima della seduta in cui è stato iscritto all'ordine del giorno per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 42

RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. Due o più Consigli municipali, d'intesa tra i/le Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del/della Presidente più anziano/a di età, tutte le volte che si tratti di affrontare problemi comuni a più Municipi.

2. Tali riunioni congiunte possono anche essere convocate dal Sindaco o da Assessore da questi delegato.

3. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della metà dei/delle Consiglieri/e complessivamente assegnati/e ai Consigli municipali interessati, purché sussista almeno la presenza di un terzo dei/delle Consiglieri/e di ogni Consiglio. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle votanti.

4. Delle riunioni congiunte è redatto apposito verbale di norma a cura della Segreteria del Consiglio il cui/la cui Presidente presiede la riunione.

5. Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, sono considerati a tutti gli effetti atti di ciascun Consiglio municipale interessato.

6. A ciascun Consiglio municipale sono, nella prima seduta utile successiva, comunicate le deliberazioni approvate nella riunione congiunta di più Consigli.

Art. 43

ASSEMBLEA DEI CONSIGLI MUNICIPALI

1. Per l'esame dei problemi di interesse generale il Sindaco o l'Assessore delegato possono convocare, d'intesa con i Presidenti, l'assemblea dei Consigli municipali interessati, alla quale interverranno gli assessori municipali e comunali, nonché i/le responsabili dei servizi comunali competenti in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II –PRESIDENTE, GIUNTA E UFFICIO DI PRESIDENZA SEZIONE I –PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Art. 44

DURATA IN CARICA DEL/DELLA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. ABROGATO

1 bis. Il Presidente del Municipio è membro del relativo Consiglio municipale.

1 ter. Il Presidente del Municipio dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 dello Statuto, relativamente allo scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio, nonché dal successivo articolo 63, comma 3, relativamente all'approvazione della mozione di sfiducia.

1 quater. Allo scadere del secondo mandato consecutivo, il Presidente del Municipio non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

1 quinquies. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

1 sexies. Relativamente alla mozione di sfiducia del Presidente e della Giunta del Municipio, alle dimissioni del Presidente, nonché ai casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto.

Art. 45

FUNZIONI DEL/DELLA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Le competenze del/della Presidente del Municipio sono stabilite all'art. 69 dello Statuto comunale.

2. Il/la Presidente inoltre

a) dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio coadiuvato/a dalla Giunta;

b) attribuisce le deleghe agli Assessori municipali;

c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo;

d) indice il referendum municipale consultivo secondo le modalità dell'art. 78 del presente Regolamento;

e) è componente della Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi ai sensi dell'articolo 60, comma 6, dello Statuto;

f) ABROGATO

g) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Consiglio municipale.

3. I provvedimenti del/della Presidente sono immediatamente esecutivi, salvo diversa prescrizione, e pubblicati all'Albo pretorio del Municipio per dieci giorni consecutivi-

Art. 46

FUNZIONI DELEGATE DEL/DELLA PRESIDENTE

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, può conferire deleghe ai/alle Presidenti municipali ai sensi dell'art. 54, comma 7 del [D. Lgs. 267/2000](#), indicando nei relativi provvedimenti le modalità di esercizio.

2. Delle deleghe conferite dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, viene data, a cura del Sindaco stesso, comunicazione al Prefetto. Ogni delega può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche senza previa diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento.

Art. 47

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente del Municipio sono quelle previste dalla legge per la carica di Sindaco, in quanto compatibili.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio in più di un Municipio.

3. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente di Municipio e di Consigliere/a comunale.

4. È causa di incompatibilità anche la nomina ad Assessore comunale o ad Assessore municipale presso altro Municipio.

Art. 48

VICEPRESIDENTE DEL MUNICIPIO E VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

1. Il/la Vicepresidente del Municipio, in quanto componente della Giunta, è nominato/a dal Presidente del Municipio secondo le modalità di cui all'art. 64 dello Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del/della Presidente, il Vicepresidente del Municipio presiede la Giunta ed esercita le funzioni allo stesso spettanti.

3. Il/la Vicepresidente del Municipio svolge, altresì, i compiti delegatigli/delegatele dal/dalla Presidente.

4. I due Vicepresidenti del Consiglio del Municipio sono eletti dal Consiglio ai sensi dell'art. 68, comma 6, lettera aa) dello Statuto.

5. I due Vicepresidenti del Consiglio del Municipio, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti nell'elezione alla carica, sostituiscono il Presidente, per le funzioni relative al Consiglio municipale, in caso di sua assenza o impedimento.

Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni regolamentari in ordine al/alla Presidente del Consiglio comunale.

6. In caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 63, comma 3 dello Statuto, si applica quanto ivi previsto.

Art. 49

CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE

ABROGATO

SEZIONE II – LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

Art. 50

GIUNTA DEL MUNICIPIO

1. La Giunta è organo esecutivo del Municipio ed è costituita dal/dalla Presidente del Municipio e da un numero di Assessori non superiore a tre, di cui uno con funzioni di Vicepresidente del Municipio.

2. Il Presidente del Municipio nomina i componenti della Giunta anche al di fuori dei componenti del Consiglio municipale ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi di legge. Le funzioni della Giunta municipale sono stabilite dall'art. 70 dello Statuto

2 bis. La carica di Assessore municipale è incompatibile con la carica di Consigliere municipale.

3. La Giunta del Municipio collabora con la Giunta comunale alla definizione del piano esecutivo di gestione, facendo pervenire a quest'ultima proprie indicazioni in ordine alla determinazione degli obiettivi specifici territoriali da assegnare ai Direttori municipali unitamente alle dotazioni necessarie. La Giunta del Municipio fornisce altresì alla competente struttura organizzativa dell'Ente elementi per consuntivare il livello di raggiungimento dei suddetti obiettivi territoriali e procedere alle conseguenti funzioni valutative.

4. Le deleghe assessorili sono definite ed attribuite dal/dalla Presidente del Municipio agli Assessori, incluso/a il/la Vicepresidente del Municipio, di norma alla luce della ripartizione delle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

4 bis. Il Presidente del Municipio può revocare uno o più Assessori, procedendo alla contestuale sostituzione degli stessi, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. La Giunta inoltre

- a) collabora con il/la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e nella tenuta dei rapporti con gli uffici del Municipio, con gli Assessori comunali e con gli uffici centrali del Comune;
- b) delibera sulle materie di propria competenza;
- c) vigila sull'esecuzione degli atti di competenza del Consiglio;
- d) esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale;
- e) promuove le iniziative necessarie per favorire le informazioni ai/alle cittadini/e sulle attività del Municipio e sulle deliberazioni del Consiglio.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del/della Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi partecipano, ove

richiesti, dirigenti e/o funzionari comunali.

7. La verbalizzazione delle sedute di Giunta è assicurata da personale assegnato al Municipio.
8. I permessi, le licenze e le aspettative spettanti ai componenti della Giunta, lavoratori dipendenti pubblici e privati, sono disciplinate dalla legge.
9. Il funzionamento della Giunta è disciplinato in sede di Regolamento del Municipio.

ART. 50 BIS

LINEE PROGRAMMATICHE DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

1. Il Presidente del Municipio neoeletto, sentita la Giunta, entro due mesi dalla proclamazione, presenta al Consiglio del Municipio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio del Municipio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e degli Assessori, ai sensi dell'articolo 68, comma 6, lettera f), dello Statuto.

SEZIONE III –UFFICIO DI PRESIDENZA E CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

Art. 51

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal/dalla Presidente del Municipio, dal Vicepresidente del Municipio e dai/dalle due Vicepresidenti del Consiglio del Municipio, ai sensi dell'articolo 68 bis dello Statuto.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) coadiuva e collabora con il/la Presidente nella redazione dell'ordine del giorno, nello svolgimento delle sedute di Consiglio e durante le assemblee;
 - b) convoca con cadenza almeno bimestrale i/le Presidenti delle Commissioni consiliari per la programmazione ed il coordinamento delle sedute;
 - c) assicura il coordinamento dell'attività delle Commissioni con quelle del Consiglio municipale.
3. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal/dalla Presidente del Municipio o, in assenza od impedimento dello stesso, dal/dalla Vicepresidente del Municipio.
4. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal/dalla Presidente e le sue riunioni si svolgono in seduta privata. Alle sedute assiste, se richiesto dal Presidente, il Direttore municipale o personale dallo stesso individuato.
5. Le modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza e di assunzione delle decisioni sono demandate al Regolamento del Municipio.

Art. 52

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEL SINDACO E DEI/DELLE PRESIDENTI DEI MUNICIPI

1. La convocazione avviene tramite avviso scritto, recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione ed indicante l'ora e il luogo di svolgimento, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In casi particolari è ammessa la convocazione d'urgenza, secondo modalità diverse, che verranno ritenute idonee ed opportune, purché sia assicurata la ricezione dell'avviso da parte di tutti i componenti con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la seduta.
2. La riunione ha inizio all'ora indicata sull'avviso di convocazione e dopo la verifica nominativa dei presenti. Le sedute sono valide anche se il numero dei presenti è inferiore alla metà dei componenti quando alla Conferenza vengano richieste funzioni consultive o di indirizzo; è necessaria la presenza del numero legale per la votazione di determinazioni e risoluzioni.
3. La Conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione:
 - a) alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie attribuite o delegate ai Municipi;
 - b) alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, comunali e municipali;
 - c) agli atti di indirizzo e coordinamento ed alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.
 - d) all'impostazione, agli indirizzi e alle linee generali del bilancio comunale di previsione annuale e pluriennale.
4. La Conferenza dei Presidenti adotta, con votazione espressa dalla maggioranza dei componenti, determinazioni in merito a:
 - modalità di svolgimento dei propri lavori;
 - modalità di collegamento e di comunicazione tra Municipi;
 - statuizione di metodologie comuni, quando l'assenza di normativa specifica non garantisce uniformità procedurale, parità di accesso e di fruizione dei servizi da parte della cittadinanza. La Conferenza adotta altresì, con votazione espressa dalla maggioranza dei componenti, risoluzioni in merito a specifici problemi, quesiti, fatti o situazioni, proposti alla sua attenzione od autonomamente evidenziati.
5. Un/una dipendente adempie a tutte le incombenze amministrative relative al funzionamento della Conferenza ed assiste alle sedute in qualità di segretario/a, curandone la verbalizzazione.
6. I verbali delle sedute sono inviati in copia a tutti i componenti la Conferenza e, qualora nel termine di venti giorni non vengano rilevate inesattezze, dati per approvati ed archiviati per la conservazione. Copia dell'ordine del giorno e delle risoluzioni adottate è inviata anche ai/alle Capigruppo del Consiglio Comunale. I Presidenti dei Municipi, oltre a riferire ai rispettivi organi collegiali sull'ordine del giorno, i lavori e le risoluzioni della Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti, inviano copia dell'ordine del giorno e delle risoluzioni adottate ai/alle Capigruppo dei Consigli municipali.

TITOLO III ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

Art. 53

ATTIVITÀ DEI MUNICIPI

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dagli atti di programmazione economico- finanziaria e di bilancio dell'Ente, i Consigli municipali esercitano in autonomia le funzioni proprie e quelle loro attribuite o delegate dalla legge, dallo Statuto, da questo o altro Regolamento.
2. Il Consiglio comunale può delegare ai Municipi l'esercizio di ulteriori funzioni, precisando principi e criteri direttivi cui le stesse devono attenersi; ulteriori deleghe, anche differenziate, possono essere rilasciate ad uno o più Municipi, tenuto conto delle loro caratteristiche territoriali e delle localizzazioni dei beni servizi che devono gestire, con provvedimenti che ne definiscono modalità e mezzi per il loro efficace esercizio.

Art. 54

PARERI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI MUNICIPALI

1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte municipali sono soggette al parere di regolarità tecnica previsto dalla normativa vigente. Il parere è espresso e sottoscritto dal/dalla Direttore della Direzione Municipale o da chi legalmente lo sostituisce.
2. I Municipi informano il Consiglio comunale delle questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio municipale, senza ritardo e, in ogni caso, prima della seduta del Consiglio municipale stesso.
3. Ai sensi dell'art. 60, comma 4 dello Statuto, la Giunta comunale esprime parere in ordine alle proposte di Regolamento di competenza dei Consigli municipali. Tali proposte di Regolamento sono inviate alla Giunta comunale, che esprime parere entro venti giorni dalla ricezione.
4. Le deliberazioni municipali sono inviate, entro 5 giorni dalla loro adozione, alla Segreteria Generale.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione, la Segreteria Generale o l'ufficio da quest'ultima delegato, qualora ravvisi motivi di illegittimità, ne dà immediata informazione al Municipio, che può annullare l'atto, regolando nel provvedimento di annullamento i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione annullata, ovvero confermarlo a seguito di discussione in Consiglio municipale. A tutela dell'unità del Comune, quando, in qualunque tempo, si rilevi che un atto municipale è viziato da illegittimità, se l'interesse pubblico lo richiede, e nel pieno rispetto dei principi di tutela degli interessi privati coinvolti, il Sindaco, su proposta della Segreteria Generale previa informazione della Giunta, ha facoltà di annullare l'atto.
- 5bis. Qualora la Segreteria Generale, ovvero l'ufficio da quest'ultima delegato, non ravvisi motivi di illegittimità delle deliberazioni municipali ai sensi del comma 5, provvede senza ritardo a comunicare all'ufficio Giunta comunale l'esito dell'istruttoria effettuata, richiedendo l'iscrizione delle deliberazioni stesse all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta comunale.
6. L'invio degli atti e degli allegati che ne costituiscono parte integrante tra Municipi ed altri organi dell'Amministrazione cittadina può avvenire solo per via informatica.

Art. 55

RAPPORTI CON LA CIVICA AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio del Municipio, tramite il/la Presidente e gli Assessori per le materie afferenti le rispettive

deleghe, ha diritto di ottenere dai Servizi, Uffici del Comune ed Istituzioni, nonché dalle società *in house* e dal Corpo di Polizia Locale notizie, informazioni, dati e documenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Consiglio del Municipio, con proprio atto deliberativo, ha facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio comunale, su materia di competenza o di interesse del Municipio, la convocazione della relativa Commissione consiliare per l'esame di una determinata proposta. Il Presidente del Municipio ha diritto di essere sentito, qualora ne faccia richiesta.

3. ABROGATO

SEZIONE I - FUNZIONI DEI MUNICIPI

Art. 56

FUNZIONI

1. I Municipi esercitano le funzioni loro assegnate dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti.

2. Le funzioni delegate ai Municipi sono articolate di norma per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure del Comune sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi stessi.

3. I Municipi gestiscono attraverso le Direzioni Municipali l'erogazione dei servizi di base, presenti nel loro territorio e di interesse municipale, secondo gli indirizzi e le linee guida definiti dall'amministrazione comunale e nel quadro della relativa programmazione generale; le strutture del Comune competenti per materia esercitano altresì funzioni di coordinamento e controllo sull'erogazione dei servizi, al fine di garantire l'omogeneità degli stessi sul territorio.

4. I servizi sono erogati, in accordo con le direzioni competenti, attraverso strutture operative, denominate Direzioni Municipali, che articolano i propri uffici e servizi, così come previsto dal Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi.

5. Qualora economicità e funzionalità lo richiedano, alcune delle funzioni di cui ai precedenti commi possono essere gestite da strutture centrali a mezzo di attività in "service" e di soluzioni tecnologiche di *e-government*.

6. I Municipi garantiscono, attraverso le Direzioni Municipali, livelli quantitativi e qualitativi minimi dei servizi di base, di cui all'articolo 60 dello Statuto, stabiliti a livello cittadino. Gli stessi sono definiti dalla Giunta comunale e dalle Direzioni competenti per materia. I Municipi possono modificare autonomamente tali standard solo in senso migliorativo, intervenendo per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi.

Art. 57

FUNZIONI DECENTRATE

1. Le Direzioni Municipali gestiscono l'erogazione dei servizi di interesse locale di cui all'articolo 60 dello Statuto, sulla base degli atti programmatici e delle direttive formulati dalla Direzione del Comune competente in materia, cui competono anche le funzioni di coordinamento e controllo, come di seguito dettagliato:

a) i servizi demografici: servizi anagrafici, di stato civile e cimiteriali; presso ogni Municipio possono essere attivati tutti o alcuni servizi demografici, in accordo con la struttura comunale competente per materia.

b) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale, gestiti dalle Direzioni Municipali in regia diretta o in appalto o con forme di convenzionamento e/o parternariato con soggetti privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia, attraverso strutture presenti nel relativo territorio quali, ad esempio, Centri Civici, Scuole Vespertine, Biblioteche e Impianti sportivi di interesse locale;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli immobili di civica proprietà, del verde e dell’arredo urbano, di manufatti minori, anche sul litorale, entro il territorio municipale, nonché gli interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e negli spazi pubblici urbani che non siano di competenza delle strutture centrali; tali interventi sono gestiti dalle Direzioni Municipali in regia diretta o in appalto, o con forme di convenzionamento e/o parternariato con soggetti privati, in particolare mediante gruppi di “cittadini attivi” con lo strumento dei patti di collaborazione stipulati ai sensi del vigente regolamento comunale in materia;

d) gli interventi di manutenzione straordinaria, sulla base delle priorità e delle criticità definite dal Consiglio del Municipio nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 68 dello Statuto; le Direzioni Municipali elaborano Piani Operativi pluriennali, predisposti tenendo conto delle risorse previste nei documenti previsionali e programmatici del Comune e in coerenza con gli indirizzi generali dell’Amministrazione. Non sono ricompresi nel suddetto Piano gli interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, la cui realizzazione sarà concordata con le competenti Direzioni comunali che provvederanno alla loro attuazione;

e) la gestione del patrimonio comunale ad uso associativo, demandando a specifici provvedimenti adottati dall’Amministrazione comunale l’individuazione dei beni che, per caratteristiche di pregio o di interesse nell’ambito di progetti di valorizzazione o rigenerazione urbana, debbano essere gestiti dalla competente Direzione comunale;

f) il rilascio di autorizzazioni e concessioni, in armonia con gli indirizzi e secondo le procedure impartite dalla Direzione competente in materia, riferite alle seguenti tipologie:

1. passi carrabili;
2. dissuasori di sosta e specchi parabolici a servizio di passi carrabili, dissuasori di sosta a delimitazione di proprietà privata e a tutela di accessi pedonali;
3. occupazioni suolo a fini edili ordinarie;
4. occupazioni suolo a fini edili urgenti, rilasciate nel caso di interventi a salvaguardia della pubblica incolumità;
5. rotture suolo ordinarie richieste da piccoli utenti;
6. installazione pedane per abbattimento barriere architettoniche;
7. sosta nelle zone soggette a limitazioni (ZSL);

g) il ricevimento delle istanze e le procedure contabili per rotture suolo urgenti richieste da piccoli utenti;

h) l’attribuzione della numerazione civica, in materia di toponomastica.

i) supporto e promozione della cittadinanza attiva e del volontariato in generale; in particolare, per quanto riguarda la protezione civile o i progetti di valenza cittadina, il Municipio agisce in coordinamento con la competente struttura comunale;

j) le iniziative per la realizzazione di orti urbani, la gestione delle procedure di assegnazione e la gestione dei relativi contratti;

- k) acquisizione segnalazioni, affidamento incarico e gestione del budget assegnato per interventi di ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale afferenti alla viabilità locale;
- l) limitati interventi in materia di viabilità locale da definire con atti dirigenziali, di concerto con la competente direzione centrale;
- m) ricevimento istanze per posteggi personalizzati disabili e istanze per posteggi a pagamento situati nel territorio del Municipio, anche gestiti da società partecipate;
- n) servizi informativi per il cittadino.

ART. 58
NORMA TRANSITORIA

ABROGATO

Art. 59
PARERI DEL MUNICIPIO

1. Il Consiglio municipale esprime con propria deliberazione pareri obbligatori sui seguenti provvedimenti di interesse generale, prima della loro approvazione:
 - a) il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b) provvedimenti riguardanti adozione e varianti del piano urbanistico comunale - programma pluriennale dei lavori pubblici, piani del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - c) modifiche statutarie, e, a richiesta della Giunta, sui regolamenti comunali;
 - d) disciplina generale delle tariffe per la fruizione e l'erogazione dei servizi;
 - e) programmi comunali nel campo della istruzione pubblica, della cultura, dello spettacolo, della sicurezza, dei servizi sociali, dello sport e del tempo libero;
 - f) provvedimenti di programmazione e di indirizzo nel settore dell'ambiente, dell'ecologia, dell'inquinamento.
2. L'Amministrazione comunale può, in ogni caso, richiedere facoltativamente il parere ai Municipi in relazione a provvedimenti di propria competenza, quando ne ravvisi l'opportunità.

Art. 60
PROCEDURA E TERMINI PER I PARERI

1. I Consigli municipali esprimono i pareri di cui all'articolo 59 nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, salvo termini diversi indicati dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo o per casi eccezionali, motivatamente fissati e, comunque, non inferiori a dieci giorni, ad eccezione del parere sul bilancio di previsione i cui tempi sono stabiliti dal Regolamento di Contabilità.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Trascorsi i termini previsti senza che sia stato formulato il parere, l'Amministrazione comunale delibera menzionando nel proprio provvedimento la mancata risposta del Consiglio del Municipio.

5. Qualora il parere reso dal Consiglio municipale su uno dei provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), f) dell'art. 59 sia contrario, viene convocata la Commissione consiliare comunale competente per materia, con la presenza del/della Presidente del Municipio o di Consigliere/a da questi delegato, che esporrà le ragioni del dissenso rispetto alla proposta dell'Amministrazione comunale.

6. I pareri dei Consigli municipali devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, la quale è tenuta a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso, anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 5, ove prevista, ed a trasmettere l'atto al Consiglio municipale interessato.

Art. 61

INFORMATIVA

1. I Consigli municipali sono informati senza ritardo e, in ogni caso, prima della seduta del Consiglio municipale stesso, ed in tempo utile per poter eventualmente esercitare quanto previsto al comma 2 sui seguenti provvedimenti di competenza comunale, aventi impatto diretto sulla realtà municipale, prima della loro approvazione:

a) adozione di Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) e di Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) riguardanti il Municipio, comprendenti anche indicazioni sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione a carico dei privati;

b) autorizzazioni previste dalla normativa per l'insediamento e l'apertura di grandi strutture di vendita;

c) istituzione di nuove strutture sociali e modifica di utilizzo di quelle esistenti;

d) programma di cessione del patrimonio edilizio esistente nel Municipio;

e) progetti relativi a nuovi impianti sportivi e verde pubblico;

f) concessione di licenze per l'apertura di sale di pubblico ritrovo e di sale di spettacolo;

g) progetti di permessi di costruire che interessano parti del territorio municipale.

2. E' facoltà della Giunta municipale, sentiti i/le Capigruppo, far pervenire, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni rispetto ai provvedimenti di cui al precedente comma, ai competenti organi comunali.

Art. 62

SPONSORIZZAZIONI

1. La Giunta del Municipio, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio municipale ed nel rispetto delle linee di indirizzo e dei criteri eventualmente definiti dall'Amministrazione comunale ai sensi del comma 1 bis, autorizza la stipula di convenzioni, accordi, protocolli, con soggetti pubblici o privati per sponsorizzare attività svolte, promosse od organizzate dal Municipio sul proprio territorio, in particolare in materia di:

a) organizzazione e promozione di attività culturali consistenti in mostre, dibattiti e manifestazioni di arti rappresentative, nonché realizzazione di attività legate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni genovesi;

b) realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, cinematografici, nonché di manifestazioni folcloristiche;

c) svolgimento di visite guidate per una migliore conoscenza del territorio nei suoi monumenti e nelle sue tradizioni;

- d) realizzazioni di manifestazioni sportive;
 - e) realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico, storico, archeologico e ambientale del Municipio, tra le quali l'adozione di aree verdi e di spazi di particolare valenza ambientale;
 - f) manifestazioni inerenti al turismo di interesse municipale;
 - g) in materia di organizzazione, promozione, e sostegno di iniziative di sensibilizzazione e intervento su situazioni di comunità a rischio di disagio ed al fine di realizzare azioni di prevenzione ed aggregazione sociale.
- 1 bis. Eventuali direttive, indirizzi e linee guida in materia sono adottate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

2. ABROGATO

Art. 63

CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI

1. Con deliberazioni del Consiglio comunale possono essere delegate ai Municipi ulteriori funzioni rispetto a quelle individuate dall'art. 60 dello Statuto.
2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio di tali funzioni sono individuate dai documenti previsionali e programmatici del Comune.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DEI MUNICIPI

Art. 64

RISORSE FINANZIARIE

1. Le entrate e le spese gestite dai Municipi sono iscritte rispettivamente nelle pertinenti risorse e negli interventi.
2. Il Consiglio municipale viene informato delle risultanze emergenti dalla Conferenza del Sindaco e dei/delle Presidenti dei Municipi, con particolare riguardo all'impostazione, agli indirizzi e alle linee generali del bilancio comunale di previsione annuale e pluriennale.
3. La Giunta comunale, sentiti i/le Presidenti del Municipio, individua le risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni esercitate dagli stessi. I criteri di individuazione di tali risorse sono definiti dal Comune tenuto conto dei parametri demografici, sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.

4. ABROGATO

5. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Consiglio del Municipio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità comunale, può richiedere storni nell'ambito degli stanziamenti di spesa di competenza municipale.
6. Gli organi del Municipio non possono deliberare spese eccedenti le disponibilità di bilancio.

7. Le deliberazioni che delegano ai Municipi ulteriori funzioni rispetto a quelle individuate dall'art. 60 dello Statuto e dal presente Regolamento indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

Art. 65

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE DIREZIONI MUNICIPALI

1. Per l'espletamento delle funzioni loro attribuite o delegate, di cui all'articolo 60 dello Statuto, a ciascun Municipio è assegnata una struttura organizzativa.

2. In particolare, ad ogni Municipio è assegnato/a un/una Direttore responsabile della struttura organizzativa denominata Direzione Municipale.

2 bis. A tale Direttore sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dall'articolo 60, comma 3, dello Statuto.

2 ter. I criteri di individuazione di tali risorse sono definiti dal Comune tenuto conto dei parametri demografici, sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.

2 quater. I Direttori delle Direzioni Municipali esercitano l'attività di gestione e rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore Generale del Comune secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

3 ABROGATO

TITOLO V AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 66

SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Ogni procedura amministrativa o tecnica inerente le funzioni attribuite o delegate ai Municipi deve essere da questi portata a compimento, salve le diverse prescrizioni di legge o di regolamento.

2. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla [L. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni e quelle dei relativi regolamenti attuativi.

3. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni proprie al/alla Presidente del Municipio per garantire la speditezza e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 67

TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. I Municipi, per quanto di propria competenza, assicurano piena attuazione alle previsioni legislative e regolamentari in tema di diritto d'accesso.

2. I Municipi, mediante propri spazi su Internet ed attraverso specifici uffici delle Direzioni Municipali, provvedono all'informazione ai/cittadini/e, curano le relazioni tra l'Amministrazione cittadina, centrale e territoriale, con la popolazione e monitorano costantemente il grado di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

3. Il/la Presidente del Municipio assicura ai/alle Consiglieri/e municipali la disponibilità della documentazione relativa agli atti amministrativi, alle richieste dei/delle cittadini/e, all'erogazione dei servizi.

4. Presso ogni Municipio è istituito l'Albo municipale. L'ufficio amministrativo del Municipio ne cura la tenuta mediante la pubblicazione degli atti deliberativi del Consiglio municipale e di tutti gli altri provvedimenti per i quali sia prevista la pubblicazione stessa, nonché dei Bollettini Ufficiali e dei notiziari periodici del Comune.

5. Il Municipio assicura agli organi di stampa e d'informazione la disponibilità della documentazione sugli atti amministrativi e sull'erogazione dei servizi secondo modalità e criteri disciplinati dal proprio Regolamento interno.

Art. 68

CONFERENZE DI SERVIZI

1. Per una migliore e più efficiente erogazione di servizi che richiedano l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il/la Responsabile del procedimento può, secondo la rispettiva competenza, proporre al Sindaco o indire conferenze di servizi in conformità di quanto previsto dagli artt. 14 e ss. della [Legge 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, per un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento. Analogamente può essere indetta dal/dalla Dirigente responsabile del procedimento una conferenza interna dei Responsabili dei servizi municipali per il contestuale esame degli interessi coinvolti nel procedimento di competenza del Municipio.

2. Il Sindaco può invitare il/la Presidente del Municipio, qualora interessato/a, alle riunioni di Conferenze di servizi da questi indette per la stipula di accordi di programma riguardanti il territorio municipale. Il/la Presidente del Municipio può delegare l'Assessore competente per materia.

SEZIONE I

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 69

PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

1. Il Municipio favorisce la partecipazione dei componenti della comunità cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attività del Municipio stesso attraverso:

- a) il sostegno e la valorizzazione delle forme associative e del volontariato;
- b) il coinvolgimento delle associazioni e dei Comitati, anche spontanei, di cittadini, nelle iniziative che sollecitano la responsabilità civile;
- c) la formazione di organismi ed occasioni di consultazione popolare;
- d) l'istituzione di procedure di iniziativa popolare su atti di competenza del Consiglio del Municipio, nonché per la presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni, nel rispetto delle previsioni statutarie sugli istituti di partecipazione.

2. Con autonomi Regolamenti i Municipi disciplinano gli istituti di partecipazione previsti nel presente Regolamento, prestando massima attenzione alle istanze che pervengano dalla società civile ed individuando eventuali ulteriori fattispecie di partecipazione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 70
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Salvo quanto previsto in materia di referendum consultivo, le disposizioni della presente sezione regolamentare sulla partecipazione si applicano, con riferimento alla dimensione municipale, ai soggetti individuati dall'art. 18 dello Statuto.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello Statuto hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie municipali i cittadini residenti nel Municipio iscritti nelle liste elettorali del Comune ed i cittadini residenti nel Municipio, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 71
ASSEMBLEA PUBBLICA

1. Il Municipio è il centro di partecipazione e di raccolta delle istanze della comunità locale.

2. Il/la Presidente del Municipio indice assemblee pubbliche ai fini di una migliore gestione delle funzioni affidate al Municipio e di una reale rappresentazione delle esigenze della collettività locale.

3. Il/la Presidente indice assemblee pubbliche anche su richiesta di 1/3 dei/delle Consiglieri/e, della Conferenza dei Capigruppo, di un centesimo dei soggetti di cui all'art. 70 del presente Regolamento.

4. La richiesta indica gli argomenti da discutere ed eventualmente la proposta da sottoporre al giudizio dell'Assemblea. L'indizione dell'assemblea è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma precedente.

5. L'indizione dell'assemblea è effettuata mediante manifesto contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora. Il manifesto deve essere affisso almeno sette giorni prima dalla data stabilita per l'assemblea.

All'assemblea pubblica deve essere data la massima pubblicità con le modalità previste dal Regolamento interno.

6. Le assemblee possono essere svolte, oltre che nella sede del Consiglio municipale, in qualunque luogo del territorio del Municipio ritenuto idoneo dal Consiglio stesso.

7. I/le presenti all'Assemblea hanno diritto di intervenire secondo modalità e tempi stabiliti dal Presidente del Municipio.

Art. 72
INIZIATIVA POPOLARE

1. L'assemblea pubblica, indetta ai sensi del precedente articolo 71, può chiedere al Consiglio municipale l'adozione di provvedimenti o la revoca di atti deliberativi dallo stesso assunti.

2. Le proposte sono iscritte dal/dalla Presidente all'ordine del giorno del Consiglio municipale.

Art. 73

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, PETIZIONI

1. Gruppi di cittadini, comitati ed associazioni che operino sul territorio municipale possono rivolgere interrogazioni, interpellanze e petizioni al Consiglio municipale, sulle materie di competenza consiliare.
2. Non sono ammesse istanze, petizioni ed interrogazioni popolari su materie per le quali risulti improponibile il referendum di cui all'art. 23 dello Statuto.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le petizioni, non appena ricevute, sono portate a conoscenza dei Capigruppo.
4. Il Consiglio del Municipio o l'organo competente esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione, le proprie determinazioni in ordine al contenuto dell'interrogazione, interpellanza o della petizione.

Art. 74

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Municipio può promuovere, nel rispetto dell'art. 20 dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza municipale. Può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.
2. La consultazione può essere promossa dal Consiglio municipale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e assegnati al Consiglio.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto un referendum consultivo previsto dallo Statuto.
4. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione che abbia compiuto sedici anni, residente o con dimora temporanea, di cui all'articolo 32 del [D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223](#).
5. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme, volta a volta individuate. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.
6. I risultati delle consultazioni vengono esaminati dalla Giunta o dal Consiglio, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione.
7. Del risultato della consultazione viene data pubblicità da parte dell'Amministrazione municipale.
8. Le modalità e le procedure della consultazione sono definite dai Municipi in sede regolamentare, nel rispetto delle previsioni statutarie e dei principi generali definiti nel presente Regolamento.

Art. 75
ASSOCIAZIONISMO

1. I Municipi riconoscono, valorizzano e promuovono le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano per lo sviluppo sociale, culturale, sportivo ed ambientale e ricreativo della comunità municipale. Il Consiglio municipale può istituire consulte e osservatori permanenti dell'associazionismo e del volontariato per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione ed il confronto.
2. Il Consiglio municipale disciplina la consultazione periodica delle associazioni e organismi di volontariato attraverso il proprio Regolamento e proprie deliberazioni di indirizzo.
3. I Municipi riconoscono, valorizzano e ricercano il confronto con le associazioni che operano per lo sviluppo economico, del tessuto sociale e lavorativo del territorio.

Art. 76
REGISTRO ANAGRAFICO DELLE ASSOCIAZIONI

1. I Municipi promuovono il coordinamento e la diffusione dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio, anche attraverso la costituzione di organismi di partecipazione delle realtà associative, quali Forum delle Associazioni e Consulte per le attività sportive, culturali, ambientali, ricreative e del tempo libero. A tal fine, entro il mese di ottobre di ciascun anno, le associazioni operanti a livello municipale che ne facciano richiesta vengono iscritte nel Registro anagrafico delle Associazioni, depositando presso la sede municipale copia del loro statuto e del programma annuale delle loro attività.

Art. 77
VOLONTARIATO DEI/DELLE CITTADINI/E

1. I municipi promuovono, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera i) del presente regolamento, le iniziative di volontariato dei/delle cittadini/e, atte al miglioramento delle condizioni ambientali, culturali, sportive e sociali del territorio. I Municipi possono gestire iniziative d'interesse per la comunità locale proposte da associazioni di volontariato.

Art. 78
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Nelle materie di competenza municipale e nelle questioni di esclusivo interesse municipale, ossia riferite al territorio del Municipio ed in ordine alle quali sussista competenza municipale per l'adozione del provvedimento finale, può essere indetto un referendum consultivo.
2. Il referendum consultivo si svolge di preferenza in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie, fatti salvi i divieti di coincidenza previsti dalla legge.
3. Gli oggetti ammessi o preclusi alla consultazione referendaria, la titolarità della richiesta o della proposta, la sua ammissibilità, l'indizione, la copertura della spesa e le modalità di attuazione della consultazione referendaria sono definiti dai Regolamenti municipali, nel rispetto delle previsioni statutarie e di quelle del presente Regolamento.
4. Non possono in ogni caso essere oggetto di referendum le questioni di cui all'art. 23, comma 4 dello Statuto.

ART. 78 BIS

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le disposizioni di cui agli articoli 8 comma 6, 12 comma 3, 14 comma 2, 14 bis, 15, 16, 17 comma 2, 21 comma 1, 23, 24 comma 2, 25, 25 bis, 34 commi 1 e 11, 39 comma 1, 40 comma 1, 44, 48 commi 4, 5 e 6, 50 commi 1, 2, 2 bis e 4 bis e 51 comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 71 bis dello Statuto.
2. L'Allegato n. 2 al presente regolamento è abrogato.